

Il nuovo "Regolamento di servizio 80" (RS/80) : caratteristiche e differenze principali con il "RS/67"

Autor(en): **Albrici, Pier Augusto**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **52 (1980)**

Heft 2

PDF erstellt am: **11.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246563>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.


Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Il nuovo «Regolamento di servizio 80» (RS/80) Caratteristiche e differenze principali con il «RS/67»

Maggiore SMG Pier Augusto Albrici



1. Introduzione

Il nuovo regolamento di servizio, entrato in vigore il 1.1.1980, è il risultato di un lavoro durato otto anni.

Quale conseguenza del «Rapporto Oswald» nel 1972 fu formata una commissione «Regolamento di Servizio», presieduta dal prof. Rätz, con l'incarico di elaborare i postulati della commissione Oswald e eventualmente concepire un nuovo regolamento di servizio. Nel 1974 questa commissione venne rimaneggiata e chiamata «Commissione RS 77».

Parallelamente alla commissione agiva, per l'elaborazione del nuovo regolamento, la Commissione per la difesa nazionale. Dovevano pure essere prese decisioni di principio a livello politico, decisioni che anche nell'ultima fase dei lavori, furono demandate al Consiglio federale.

2. Difetti del RS 67

Il RS 67, continuamente adattato e aggiornato, era costituito da un assieme di prescrizioni di principio, prescrizioni procedurali e di comportamento, ordinate in modo poco sistematico e quindi di difficile consultazione.

La lingua adottata non era più compresa nel giusto modo, specialmente dai giovani. I concetti espressi non rispecchiavano più il linguaggio e il modo di pensare della nuova generazione. Eccone alcuni esempi:

«Se il capo apprende che si prepara una sedizione, convoca singoli militari e domanda loro, a quattr'occhi, cosa ne sappiano. Chi non dichiara esplicitamente di voler rimanere estraneo al complotto viene separato dalla truppa o provvisoriamente arrestato» (RS 67, cifra 58).

«Un rifiuto d'ordine collettivo costituisce ammutinamento. Chi vi partecipa viene punito, i sobillatori ed i graduati in modo particolarmente severo» (RS 80, cifra 209/2) oppure,

«La disciplina è la totale dedizione spirituale e fisica del soldato al compimento del proprio dovere» (RS 67, cifra 42).

«Disciplina significa inserimento consapevole nella comunità e assolvimento del dovere in piena coscienza e con il massimo impegno, senza tenere conto di desideri e opinioni personali» (RS 80, cifra 205).

Questi due esempi, tolti dal vecchio RS (ho riportato la nuova versione, per confronto) illustrano in modo abbastanza evidente il linguaggio complicato e pesante adottato.

La suddivisione delle materie e la sistematica del vecchio RS erano poco chiare e poco convincenti. Problemi di natura secondaria assumevano grande importanza e parecchi punti fondamentali non risaltavano particolarmente.

3. **RS 80: innovazioni fondamentali**

Il RS 80 non costituisce un ritorno reazionario al passato (reintroduzione della posizione di attenti, p es); non significa neppure una «controriforma».

Contiene ora solamente le prescrizioni di principio.

Quale complemento a queste prescrizioni di principio vengono emesse prescrizioni sul comportamento e prescrizioni di esecuzione.

I diritti e i doveri dei militari sono presentati in modo esauriente e descritti in modo chiaro. La lingua è precisa e adattata al modo di parlare del nostro tempo.

Chi lavora con il nuovo RS, non solo è in grado di capire ciò che si vuole, ma riesce pure a capire il senso dei concetti espressi. La sistematica e la suddivisione delle materie sono appropriate. Le prescrizioni di principio e le prescrizioni procedurali sono separate in modo chiaro. Pure le tre parti principali (anche dal punto di vista ottico) sono nettamente distinte.

4. **Classificazione formale e differenziazione delle prescrizioni**

Ancora una volta deve essere sottolineato che il RS 80 non è una raccolta di leggi ma una prescrizione militare di servizio. Si tratta comunque di una prescrizione militare di servizio che, quale «Charta per i soldati» riveste una importanza particolare.

Basata sull'Organizzazione militare e sul Codice penale militare (pure riveduto e adattato) (*) è emanata dal Consiglio federale. Il RS contiene quindi le prescrizioni di principio, emanate dal Consiglio federale, e quelle di comportamento, emanate dal Dipartimento militare federale. Le stesse sono raggruppate nell'«*Ordinanza sulla posizione e sul comportamento dei militari*» (OPCM 80).

Questa parte costituisce un «Prontuario» per il soldato che permette una rapida visione dei doveri e dei diritti, presentati in modo semplice e esauriente. In questa parte vengono regolati i dettagli. Se necessario questa parte è suscettibile di modifiche e di adattamenti. Per questo è emanata dal Dipartimento militare federale.

(*) confronta: RMSI no. 3 e 5/79 «Novità nel diritto penale militare» Br Raffaele Barras.

Le prescrizioni di esecuzione sono trattate nel «*Prontuario per i cdt di unità*» (PCU) che contiene prescrizioni e suggerimenti per materie speciali, non trattate in modo approfondito nel RS. Questo «promemoria», molto utile e di rapida consultazione, dà al comandante di unità direttive su problemi di grande importanza per la condotta e per l'amministrazione dell'unità.

Le conoscenze fondamentali di ogni milite (anche le forme militari) sono contenute nel riveduto regolamento «*Addestramento fondamentale per tutte le truppe*».

Le «IOT/80» (*Istruzione e organizzazione dei corsi della truppa*) regolano molto in dettaglio i problemi che si riferiscono ai corsi della truppa.

Le attività specifiche relative all'impiego delle diverse armi e apparecchi, nonché le norme di condotta vengono trattate nei singoli regolamenti.

5. Struttura del RS 80

L'*Introduzione* contiene, oltre che lo scopo e il campo di applicazione anche una precisazione per l'istruzione sul regolamento di servizio.

Le *Disposizioni finali* stabiliscono che il regolamento di servizio è completato dall'«*Ordinanza sulla posizione e sul comportamento dei militari*» (OPCM/80).

Il «RS/80» si compone di tre parti principali:

Parte prima:

Necessità, scopo e particolarità dell'esercito svizzero

In forma succinta, chiara e comprensibile vengono trattati la missione e la posizione dell'esercito nell'ambito della difesa generale. Questa parte fornisce un notevole contributo all'informazione e quindi alla motivazione del milite.

Le direttive del Consiglio federale e del Parlamento riguardanti la politica di sicurezza, con i principi più importanti per l'impiego dell'esercito sono presenti in modo preciso. Questa prima parte serve ottimamente quale fondamento per l'istruzione e contribuisce a favorire una migliore comprensione per le prescrizioni di servizio che seguono.

Parte seconda:

Prescrizioni generali di servizio

Le regole e le disposizioni contenute nel vecchio regolamento sono state rielaborate in modo più approfondito e descritte (sia nella sistematica che nella forma) in maniera chiara e concisa.

I principi dell'esercito (prima: articoli di servizio) sono presentati in modo nuovo e molto semplice.

Ai *doveri* generali dei militari vengono, per la prima volta, contrapposti anche i *diritti*. Quale esempio di quanto detto valga il concetto di *disciplina*. Al posto di fare ricorso all'«amor patrio», al «profondo senso del dovere», alla «coscienza» e all'«onore», si parla della *necessità* di un comportamento disciplinato nell'interesse della comunità, del ruolo determinante dell'*esempio personale*, dell'*iniziativa* e della capacità di *lavoro autonomo*.

Ci si allontana dal concetto di obbedienza cieca e assoluta e ci si inserisce in un modello più consapevole e responsabile.

Una delle modifiche più importanti di questa seconda parte è il *rafforzamento della possibilità di comunicare tra subordinato e superiore*.

- Il *concetto di quadri* quale unità è presentato in modo nuovo. La posizione del sottufficiale ne dovrebbe risultare rafforzata.
- Si fa risaltare in modo particolare l'importanza del *comandante di compagnia* e si sottolinea la necessità del disbrigo corretto e comprensivo degli affari personali.
- Il *colloquio personale* (prima: colloquio di servizio) è semplificato, anche dal punto di vista formale.
- Nuovo è pure il *diritto di ogni milite* di inoltrare proposte riguardanti il servizio e il dovere da parte del comandante di esaminare queste proposte e di informare il proponente in modo adeguato sul trattamento previsto per la proposta fatta. Si dovrebbe con questo migliorare la *cooperazione* nell'ambito militare.

Si sottolinea inoltre l'importanza di una *informazione regolare e fondata*.

Sono queste alcune delle più importanti innovazioni trattate nella seconda parte del nuovo regolamento. Altri cambiamenti sono descritti in modo comprensibile. Ogni milite dovrebbe afferrarli dopo una attenta lettura.

Parte terza:

Ordinamento disciplinare

Il nuovo ordinamento disciplinare si basa essenzialmente sul nuovo Codice penale militare e sulla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. In altri termini si è cambiata la posizione giuridica del militare.

Le *modifiche* più importanti sono:

- Cambiamento delle attribuzioni penali (prima: competenze disciplinari) del cdt di battaglione/gruppo: arresti di rigore da 3 a 10 giorni.
- Introduzione del ricorso al tribunale (dopo il reclamo).
- Prescrizione della facoltà di perseguire (trascorsi 12 mesi dalla mancanza disciplinare).

— Prescrizione dell'esecuzione (6 mesi dopo la decisione).

Queste considerazioni generali sul nuovo regolamento di servizio/80 (la versione italiana sarà pronta a breve scadenza) dovrebbero favorirne la comprensione.

Volutamente ho tralasciato di entrare nei particolari (per es nel capitolo «Ordinamento disciplinare»). Se il lettore ritenesse esistere la necessità di un approfondimento della materia si potrebbe continuare la discussione in un prossimo numero della Rivista.

